



**CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI  
INVESTIMENTO E ACCESSORI**

**INDICE**

1 SEZIONE I – CONDIZIONI E TERMINI CONTRATTUALI .....3

2 SEZIONE II – DEPOSITO ED AMMINISTRAZIONE DELLE SOMME E DEGLI STRUMENTI  
FINANZIARI DEL CLIENTE .....13

3 SEZIONE III - DISPOSIZIONI VARIE .....17

4 ALLEGATI .....22

ALLEGATO A - MISURE E PRESIDI INTERNI PER GESTIRE CONFLITTI .....22

ALLEGATO B - STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI.....23

ALLEGATO C - STRATEGIA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI .....25

## **1 SEZIONE I – CONDIZIONI E TERMINI CONTRATTUALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

1. Oggetto del presente contratto è la prestazione da parte di Simgest Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A (di seguito anche “Simgest”) a favore del Cliente dei seguenti servizi di investimento ed accessori, disciplinati dall’articolo 1 comma 5 e comma 6 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche “TUF”):

- Negoziazione per conto proprio;
- Esecuzione ordini per conto dei clienti;
- Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
- Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
- Ricezione e trasmissione di ordini;
- Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
- Consulenza in materia di investimenti.

In tale ambito il Cliente potrà:

- conferire a Simgest ordini di acquisto, vendita e sottoscrizione aventi ad oggetto strumenti finanziari;
  - sottoscrivere servizi di investimento o prodotti finanziari, anche assicurativi (di seguito per brevità “Prodotti Finanziari”) in conformità alle previsioni di cui al presente contratto e sulla base degli specifici accordi che Simgest ha sottoscritto con l’Emittente o l’Offerente dei Prodotti Finanziari.
2. Nella prestazione dei Servizi, Simgest si attiene alla presenti norme, alle disposizioni di legge ed alla documentazione d’offerta predisposta dall’Emittente o dall’Offerente dei Prodotti Finanziari, anche al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.

### **Articolo 2 - Conclusione del contratto**

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1326 e seguenti del codice civile, il presente contratto deve intendersi concluso nel momento in cui il Cliente proponente ha conoscenza dell’intervenuta accettazione del medesimo da parte di Simgest. Detta conoscenza si intende comunque acquisita dal Cliente ove Simgest abbia iniziato a porre in essere a suo favore la prestazione di uno o più servizi od attività di investimento od accessori indicati precedentemente e di cui all’articolo 1, comma 5 e 6 del TUF e dai relativi Regolamenti di attuazione.

### **Articolo 3 - Rischi delle operazioni**

1. Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari elencate nell’informativa pre-contrattuale, ovvero indicate nella documentazione d’offerta predisposta dall’offerente o dall’emittente del prodotto finanziario collocato da Simgest, essendo consapevole

che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato di quanto segue:

- in finanza il rischio non è eliminabile; i servizi di cui al presente contratto non comportano e non possono comportare pertanto alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;
  - con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l'eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente;
  - con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa, temporaneamente impossibile e dare luogo ad oneri aggiuntivi.
2. Il Cliente, consapevole dell'importanza che tali informazioni hanno al fine di assicurargli un'appropriata valutazione dell'operazione richiesta, informerà prontamente il mutamento del suo grado di esperienza e conoscenza nel settore degli investimenti finanziari. Simgest valuterà quindi se procedere al conseguente adeguamento del profilo di rischio del Cliente.

**Articolo 4 - Collocamento, con o senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente**

1. Simgest, che può avvalersi di Promotori Finanziari, consegnerà al Cliente la documentazione d'offerta relativa ai Prodotti Finanziari prevista ai sensi della vigente normativa di settore ed il relativo Modulo di Sottoscrizione, predisposti dall'Emittente o l'Offerente dei Prodotti Finanziari, in tempo utile e prima della conclusione del presente contratto. Ove previsto nel relativo accordo di distribuzione con l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti Finanziari, Simgest potrà effettuare il collocamento dei Prodotti Finanziari mediante offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai termini ed alle condizioni di cui alla vigente normativa di settore.
2. Simgest non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi Simgest informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
3. Per quanto concerne il collocamento di quote di Organismi di Investimento collettivo del risparmio, Simgest si impegna a proporre al Cliente un ampio set di prodotti differenziati per tipologia di investimenti e riferibili a diverse società prodotto, ciò al fine di consentire un adeguato e costante confronto tra diverse

offerte. Simgest presterà, inoltre, nella fase precedente il collocamento e/o nella fase post-vendita, assistenza al Cliente, rendendosi disponibile, con il proprio personale, a fornire tutte le informazioni aggiornate sull'investimento proposto e/o concluso (asset allocation, rendimento, benchmark, ecc.) ed assistenza per consentire l'eventuale diversa allocazione dell'investimento stesso.

#### **Articolo 5 - Conferimento degli ordini nell'attività di collocamento**

1. Nell'ambito dell'attività di collocamento, gli ordini aventi ad oggetto Prodotti Finanziari possono essere impartiti dal Cliente direttamente a Simgest ovvero a mezzo di Promotori Finanziari, attraverso l'apposito Modulo di Sottoscrizione predisposto dall'Emittente o l'Offerente dei Prodotti Finanziari.
2. Simgest provvederà a trasmettere gli ordini ricevuti all'Emittente o all'Offerente secondo le modalità e la tempistica da questi indicate. Gli ordini, compatibilmente con quanto previsto nella documentazione d'offerta predisposta dall'Emittente o dall'Offerente dei Prodotti Finanziari, potranno essere conferiti esclusivamente in forma scritta, di cui copia sarà rilasciata al Cliente.

#### **Articolo 6 - Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini**

1. L'esecuzione da parte di Simgest di un ordine impartito dal Cliente, non comporta alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti o degli strumenti finanziari, operata solo ed esclusivamente dal Cliente. Simgest eseguirà o trasmetterà ad altri intermediari autorizzati gli ordini ricevuti dal Cliente rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione.
2. E' facoltà di Simgest, in presenza di un giustificato motivo, non trasmettere e non eseguire l'ordine, comunicando immediatamente al Cliente le motivazioni per cui non è stato possibile procedere.
3. Per quanto riguarda invece le modalità di esecuzione e la scelta della sede di esecuzione dell'ordine stesso, Simgest adotterà tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il miglior risultato possibile in conformità a quanto previsto nelle disposizioni di tempo in tempo vigenti e nella strategia di esecuzione concordata con il Cliente.
4. Simgest, nel caso in cui il portafoglio del Cliente includa posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali (leva finanziaria superiore all'unità), è tenuta ad effettuare una comunicazione al Cliente su supporto duraturo, quando il patrimonio in gestione si riduce per effetto di perdite in misura superiore alla soglia del 30%. La comunicazione nei confronti del Cliente deve avvenire non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale Simgest viene a conoscenza, secondo l'ordinaria diligenza professionale, della circostanza che la soglia convenuta è stata superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.

#### **Articolo 7 - Best execution**

1. Nel determinare il miglior risultato possibile per il Cliente, Simgest avrà riguardo al corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti. Gli altri

fattori di valutazione della qualità dell'esecuzione, quali la rapidità e la probabilità di esecuzione e regolamento, le dimensioni, la natura dell'ordine, nonché qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, potranno avere un diverso ordine di importanza sulla base delle caratteristiche del Cliente, dell'ordine, dello strumento finanziario oggetto dell'ordine e della probabile sede di esecuzione.

2. Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, nella apposita sezione MiFID del sito internet [www.simgest.it](http://www.simgest.it) sono disponibili le informazioni sulla strategia di esecuzione per ciascuna tipologia di strumento finanziario e di clientela.
3. Il Cliente avrà la facoltà di impartire istruzioni specifiche sull'esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine. A tal fine, il Cliente dichiara di aver letto e compreso quanto riportato nel documento Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e di essere pertanto consapevole che le istruzioni specifiche dallo stesso eventualmente impartite potrebbero impedire a Simgest di adottare tutte le misure da questo previste per ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli elementi di tali istruzioni.
4. Nel caso in cui il Cliente impartisca istruzioni specifiche in ordine alle modalità di esecuzione di un ordine, Simgest si atterrà a tali istruzioni, soddisfacendo in tal modo l'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli al fine di ottenere il migliore risultato possibile per il Cliente, in relazione a detto ordine ovvero a detto aspetto specifico dell'ordine stesso.
5. Ai fini di quanto precede, Simgest si asterrà dal suggerire al Cliente di impartire istruzioni specifiche, ovvero dall'indicare espressamente o suggerire il contenuto delle stesse, laddove ritenga probabile che tali istruzioni potrebbero impedirgli di ottenere il miglior risultato possibile. Nonostante quanto sopra, Simgest potrà rimettere alla scelta del Cliente la determinazione della sede sulla quale eseguire l'ordine, a condizione che la scelta sia tra due o più sedi contemplate da Simgest.
6. Il Cliente può esprimere il proprio consenso espresso e generale all'esecuzione di ordini fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Qualora non esprima il proprio consenso generale, il Cliente potrà comunque riservarsi il diritto di autorizzare Simgest all'esecuzione di singole operazioni fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.
7. Qualora il Cliente abbia espresso il consenso (generale o su singole operazioni) di cui al precedente comma, Simgest potrà soddisfare l'ordine del Cliente in qualità di controparte diretta nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di tempo in tempo vigente. Il rispetto di tali limiti andrà valutato con riferimento al momento dell'offerta da parte di Simgest e non al momento successivo dell'accettazione da parte del Cliente.
8. Qualora, tenendo conto delle condizioni mutevoli del mercato e del tempo trascorso tra l'offerta e l'accettazione, l'offerta risulti tuttavia manifestamente superata, Simgest si asterrà dall'eseguire l'operazione, fatta salva l'eventuale diversa istruzione specifica del Cliente.

## **Articolo 8 - Conferimento degli ordini nell'attività di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini**

1. Nell'ambito delle attività di negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, gli ordini possono essere direttamente impartiti a Simgest ovvero a mezzo di Promotori Finanziari.
2. All'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, Simgest rilascia al Cliente, in ottemperanza alla normativa di tempo in tempo vigente, una attestazione contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
3. Qualora l'ordine sia impartito a mezzo di Promotori Finanziari, questi rilasciano al Cliente, all'atto del ricevimento dello stesso, una attestazione cartacea analoga a quella prevista in caso di ordini conferiti presso la sede o le dipendenze di Simgest.
4. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, Simgest li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il Cliente si dichiara informato del fatto che Simgest registra le relative conversazioni telefoniche e le conserva per almeno 5 anni.
5. Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate secondo modalità analoghe a quelle previste per il conferimento degli ordini e solo se non ancora eseguite.
6. Simgest non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta agli inadempimenti del Cliente agli obblighi derivanti dal presente contratto. Gli obblighi previsti nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.
7. Simgest non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi Simgest informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
8. Gli ordini e le revoche potranno essere impartiti dal Cliente direttamente o per il tramite delle persone che lo stesso abbia eventualmente indicate mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo di conferimento delega che Simgest metterà a disposizione su richiesta del Cliente. Qualsiasi variazione a tale elenco dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte di Simgest.
9. Salva diversa volontà espressa dal Cliente, Simgest avrà la facoltà di agire in nome proprio e per conto del Cliente. Simgest non è responsabile dell'accertamento dell'identità della persona che impartisce l'ordine ovvero, nel caso di persone giuridiche, delle facoltà a lui concesse.

### **Articolo 9 - Operazioni in conflitto di interessi**

1. Simgest adotta ogni misura ragionevole per identificare ed evitare i conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, Promotori Finanziari e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti di Simgest nella prestazione dei servizi di investimento o accessori. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse e della preventiva informazione al Cliente, Simgest ha verificato se, a seguito della prestazione di servizi, essa o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto:
  - a. possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente;
  - b. sia portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente distinto da quello del Cliente medesimo;
  - c. abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi dal Cliente;
  - d. svolga la medesima attività del Cliente;
  - e. riceva o possa ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
2. Simgest, ove la politica di gestione del conflitto di interessi non sia ragionevolmente atta a rimuovere il rischio di danneggiare la posizione del Cliente in relazione ad uno o più specifici servizi o operazioni, informerà per iscritto il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste. In tale caso, Simgest potrà effettuare l'operazione per conto del Cliente soltanto qualora lo stesso abbia espressamente acconsentito all'effettuazione dell'operazione stessa.
3. Restano ferme le specificazioni dell'adeguata politica di gestione dei conflitti di interesse che Simgest ha adottato ai sensi della Regolamentazione congiunta Banca d'Italia – CONSOB emanata ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del TUF. Ove l'operazione debba essere conclusa telefonicamente, Simgest fornirà al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi di cui sopra in forma orale, ma tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

### **Articolo 10 - Attività di consulenza**

1. Simgest, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (Cfr. Regolamento CONSOB n.16190/2007, articoli 39-40), nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti provvede a valutare che l'operazione consigliata risulti adeguata al profilo finanziario dell'investitore.
2. Nello svolgimento dei servizi di investimento regolati dal presente contratto Simgest potrà prestare consulenza generica in materia di investimenti quale attività integrante i suddetti servizi.

## Articolo 11 - Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza

1. Simgest richiede al Cliente le informazioni finalizzate alla valutazione dell'adeguatezza (conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento) di cui al Questionario di Profilazione. Qualora Simgest non ottenga le informazioni richieste, si astiene dal prestare servizi di investimento alla propria clientela.
2. Simgest sottopone alla valutazione di adeguatezza la prestazione di tutti i servizi di investimento offerti, ivi compresi i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento.
3. Simgest procede alla valutazione di appropriatezza solo nel caso in cui il servizio o il prodotto sia richiesto dal cliente e risulti, dalla valutazione effettuata da Simgest, non adeguato al profilo finanziario del medesimo. La valutazione di appropriatezza è effettuata esclusivamente con riferimento ai servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento.
4. Simgest nega l'esecuzione di un'operazione che risulta non adeguata/ non appropriata al profilo finanziario dell'investitore.
5. Ferma restando l'informativa acquisita dal Cliente di cui al Questionario di Profilazione, Simgest acquisisce da parte del Cliente di volta in volta eventuali ulteriori informazioni in relazione al servizio richiesto dal Cliente.  
Per le informazioni rese, il Cliente si assume ogni responsabilità in merito alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni comunicate, pertanto Simgest non è responsabile per le operazioni realizzate sulla base di informazioni non veritiere e/o inesatte e/o incomplete.
6. Simgest effettua le valutazioni di cui sopra sulla base delle informazioni originariamente acquisite, senza che alcun inadempimento o responsabilità possa esserle imputato in mancanza di comunicazione da parte del Cliente di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni originariamente fornite, a meno che esse siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Nel caso di comunicazione da parte del Cliente attestante le modifiche delle informazioni rilasciate originariamente, Simgest utilizzerà ai fini delle valutazioni di cui sopra tali ultimi aggiornamenti.
7. Simgest ha provveduto a profilare nell'applicativo in uso i prodotti finanziari nel rispetto delle seguenti linee guida:
  - il profilo di rischio è stato attribuito in funzione della volatilità dei prodotti finanziari negli ultimi tre esercizi, eliminando i picchi giudicati parentesi eccezionali.

Rischio	Volatilità
Basso	< 2%
Medio - Basso	2-4%
Medio	4-8%
Alto	8-20%

Molto Alto	> 20%
------------	-------

- i prodotti finanziari che non presentano asimmetrie nei ritorni e a bassa volatilità (a titolo esemplificativo: fondi bilanciati a bassa percentuale di azionario, fondi governativi e monetari, obbligazioni in collocamento, etc.), censiti a sistema con profilo di rischio Basso, Medio - Basso, Medio, possono essere distribuiti in regime di appropriatezza;
  - ai prodotti finanziari censiti a sistema con profilo di rischio Alto, Molto Alto, è stato attribuito un punteggio che non ne consente la distribuzione in regime di appropriatezza.
8. Il profilo di rischio della cointestazione è elaborato sulla scorta delle informazioni rese dai singoli intestatari, in particolare le informazioni sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento sono forniti congiuntamente da tutti i cointestatori, mentre le informazioni su esperienza e conoscenza riportate nell'informativa di cui al Questionario di Profilazione sono quelle fornite dal singolo intestatario avente rispetto agli altri un livello più basso di esperienza/conoscenza.

#### **Articolo 12 - Versamento della provvista e dei margini di garanzia**

1. Il Cliente prende atto che Simgest potrà in ogni momento e in relazione a qualsiasi operazione da eseguire richiedere il versamento della provvista (denaro e/o strumenti finanziari) necessaria al regolamento di tale operazione o dei margini calcolati sulla stessa, ove previsti. L'informativa pre-contrattuale ricevuta dal Cliente specifica le ipotesi di costituzione dei margini di garanzia.
2. Gli strumenti finanziari depositati a fronte dei margini verranno costituiti a titolo di pegno irregolare a favore di Simgest, ai sensi dell'art. 1851 c.c., a garanzia delle obbligazioni in capo al Cliente relative al regolamento dell'operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione. **Gli strumenti finanziari acquistati dal Cliente resteranno in custodia ed amministrazione presso la Società e non saranno disponibili per il Cliente sino al tempo necessario per accertare il buon esito della provvista effettuata dal Cliente a fronte dell'operazione disposta (comunicazione alla società, dal sistema bancario secondo consuetudini e modalità tempo per tempo vigenti).**
3. Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza Simgest ad addebitare ogni somma dovuta sul conto denaro tenuto dal Cliente presso Simgest, ovvero a prelevare gli strumenti finanziari dal deposito a custodia e amministrazione appositamente costituito.
4. Nel caso in cui le somme addebitabili sul conto denaro del Cliente siano insufficienti, il Cliente pagherà immediatamente la differenza mediante assegno bancario, assegno circolare, bonifico o trasferimento di titoli di Stato o garantiti dallo Stato secondo le disponibilità del Cliente e le indicazioni di Simgest.
5. Le Parti concordano che il mancato o insufficiente versamento tempestivo della provvista o dei margini richiesti costituirà un giustificato motivo di rifiuto di esecuzione dell'operazione, senza limiti per il rimedio della risoluzione di diritto di cui all'articolo 20 e fatto salvo il risarcimento del danno. La SIM potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato

in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla SIM a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare. Per far fronte all'eventuale insufficienza di provvista o margini di garanzia, **ovvero al mancato buon esito della stessa (comunicazione alla società, dal sistema bancario secondo consuetudini e modalità tempo per tempo vigenti)** e il Cliente conferisce fin da ora alla SIM il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato ed il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, la SIM avvertirà il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 7 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni. E' fatto divieto al Cliente di consegnare a Promotori Finanziari di cui la SIM eventualmente si avvalga denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei Promotori Finanziari stessi. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.

### **Articolo 13 - Documentazione delle operazioni eseguite**

1. In relazione a ciascuna operazione di negoziazione, Simgest invia al Cliente, quanto prima e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, o se Simgest riceve la conferma da un terzo, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, a meno che l'informativa pervenga dal terzo medesimo, la nota informativa redatta conformemente alle disposizioni di legge vigenti ed in particolare alla Normativa CONSOB.
2. Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengano eseguiti periodicamente, Simgest, qualora non vi abbia provveduto il terzo, potrà altresì effettuare la trasmissione di un avviso di conferma cumulativo su base semestrale.
3. La rendicontazione delle operazioni eseguite nell'ambito del Servizio di collocamento sarà effettuata dall'Emittente o dall'Offerente dei Prodotti finanziari, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa di settore. In particolare, l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari fornirà prontamente al Cliente su supporto duraturo le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine nonché su richiesta del Cliente informazioni circa lo stato del suo ordine.
4. Nell'ipotesi in cui il Cliente sia classificato come "Cliente al dettaglio", l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari trasmetterà al Cliente su supporto duraturo, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione, o se l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari riceve la conferma da un terzo non più tardi del giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma da un terzo, un avviso che confermi l'avvenuta esecuzione dell'ordine. Con le medesime modalità, ovvero con una periodicità almeno semestrale, l'Emittente o l'Offerente dei Prodotti finanziari trasmetterà al Cliente conferma degli ordini che abbiano ad oggetto quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente. Tale avviso avrà i contenuti previsti dalla vigente normativa di settore.

5. Su richiesta e dietro rimborso delle spese sostenute, Simgest fornirà al Cliente informazioni circa lo stato del suo ordine, i documenti e le registrazioni a lui riferibili.

#### **Articolo 14 - Compensi e spese**

1. Il compenso massimo per la prestazione dei servizi di cui al presente contratto che il Cliente sarà tenuto a corrispondere, in qualsiasi forma, a Simgest è specificato nell'informativa pre-contrattuale consegnata al Cliente, e sarà, di norma, liquidato unitamente al controvalore delle operazioni.
2. Nelle operazioni di sottoscrizione in sede di collocamento e/o distribuzione di prodotti finanziari il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni previste nella documentazione d'offerta relativa ai Prodotti Finanziari.
3. Nel documento Strategia di gestione degli incentivi, pubblicato nell'apposita sezione MiFID del sito internet [www.simgest.it](http://www.simgest.it), è riportata l'informativa riguardante l'esistenza e la natura degli eventuali incentivi, anche in forma non monetaria, riconosciuti alla società da parte di terzi. Simgest percepirà, da parte dell'Emittente o l'Offerente dei Prodotti Finanziari, una quota delle commissioni pagate dal Cliente in forza della convezione di collocamento intercorrente tra la medesima società e le singole società prodotto ed in conformità a quanto indicato al momento della richiesta di sottoscrizione del singolo servizio/strumento finanziario/prodotto finanziario e determinate secondo le modalità indicate nella relativa documentazione contrattuale.
4. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate da Simgest ad altro intermediario di cui lo stesso si sia avvalso.
5. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso a Simgest di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e dalla esecuzione di ordini del Cliente, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese postali, spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa sui contratti di borsa, spese sostenute per la partecipazione ad assemblee di volta in volta autorizzata dal Cliente, le spese elencate nell'informativa pre-contrattuale, le spese sostenute per la custodia e il sub-deposito di somme di denaro e/o degli strumenti finanziari del Cliente.

## **2 SEZIONE II – DEPOSITO ED AMMINISTRAZIONE DELLE SOMME E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL CLIENTE**

### **Articolo 15 - Modalità di deposito di somme di denaro**

1. Le somme di denaro per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente contratto sono, secondo gli accordi delle parti:
  - a) consegnate dal Cliente a Simgest e da questi depositate, entro il giorno successivo a quello di ricezione, presso la banca depositaria di Simgest;
  - b) trasferite direttamente dal Cliente sul conto corrente di Simgest presso la banca depositaria di quest'ultima, secondo le indicazioni comunicate da Simgest al Cliente.
2. Nel caso di somme di denaro depositate presso un soggetto terzo, Simgest rispetta le previsioni della normativa nazionale in materia (art. 22 del TUF).
3. E' fatto divieto al Cliente di consegnare a Promotori Finanziari di cui Simgest si avvale denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore dei Promotori Finanziari stessi. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
4. Presso la banca depositaria il denaro viene depositato in un apposito conto corrente intestato a Simgest con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi, e in ogni caso distinto dai conti in cui detiene somme di denaro proprie.
5. Sul conto terzi Simgest potrà depositare anche somme di denaro pertinenti ad altri clienti. Per tale conto non opera la compensazione legale e giudiziaria e per lo stesso Simgest si impegna a non pattuire la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca depositaria nei suoi confronti.
6. Simgest tiene presso di sé in conti individuali intestati al Cliente evidenza contabile dei depositi effettuati presso la propria banca depositaria e provvede periodicamente alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli importi dei conti individuali dei Clienti tenuti presso di sé e le risultanze degli estratti conto emessi dalla banca depositaria.
7. Qualora in esecuzione del presente contratto vengano aperti più conti intestati al Cliente, Simgest è autorizzata, in relazione alle esigenze operative, a trasferire le somme di denaro del Cliente da un conto un altro. Simgest non corrisponde interessi al Cliente sulle somme di denaro depositate.
8. Fatte salve le norme antiriciclaggio, Simgest non farà luogo al deposito qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale delle somme di denaro ricevuto dal Cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare.

### **Articolo 16 - Modalità di custodia e sub-deposito di strumenti finanziari**

1. Gli strumenti finanziari di proprietà dei Clienti detenuti da Simgest devono risultare da apposite evidenze contabili secondo le modalità previste al Regolamento Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

2. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati o di strumenti finanziari italiani o esteri che risultano obbligatoriamente registrati o depositati in gestione accentrata in Italia o all'estero, Simgest è autorizzata a sub-depositare gli strumenti finanziari del Cliente presso organismi di deposito centralizzato o presso altri depositari abilitati. I sub-depositari utilizzati da Simgest sono indicati nelle comunicazioni periodiche inviate al Cliente.
3. Nel caso di strumenti finanziari sub-depositati presso un soggetto terzo, Simgest rispetta le previsioni della normativa nazionale in materia (art. 22 del TUF).
4. Gli strumenti finanziari dei Clienti sono rubricati presso i sub-depositari in conti intestati a Simgest, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.
5. Simgest provvede periodicamente alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli strumenti finanziari dei conti individuali dei Clienti e le risultanze degli estratti conto emessi dai sub-depositari.
6. Qualora gli strumenti finanziari sub-depositati presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli stessi, Simgest è autorizzata a procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei soggetti sub-depositari, ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.
7. Simgest potrà utilizzare sub-depositari insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:
  - a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedono per iscritto a Simgest di depositarli presso quel soggetto;
  - b) la natura degli strumenti finanziari impone che siano depositati presso un determinato soggetto.

#### **Articolo 17 - Amministrazione degli strumenti finanziari**

1. Simgest amministrerà gli strumenti finanziari del Cliente e in generale provvederà alla tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari del Cliente. In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari registrati in Italia e, quando possibile, anche con riferimento agli strumenti finanziari registrati all'estero, esigerà gli interessi ed i dividendi, verificherà i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, curerà le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole.
2. Inoltre, su richiesta del Cliente, in relazione a determinati strumenti finanziari, Simgest effettuerà la comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2370, comma 2, c.c. o richiederà ai propri sub-depositari il rilascio della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata di cui al regolamento CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 (come di volta in volta modificato ed integrato), al fine dell'intervento in assemblea e dell'esercizio del voto o al fine dell'esercizio di altri diritti societari, restando inteso che, con riferimento a strumenti finanziari registrati presso gestori accentrati o altri sub-depositari esteri, Simgest si adopererà, sempre su richiesta del Cliente, per ottenere una corrispondente comunicazione o

certificazione in relazione a tali strumenti finanziari, ma fin da ora dichiara di non poter assicurare il buon esito di tale richiesta, in particolar modo nel caso in cui la richiesta del Cliente non pervenga con congruo anticipo.

3. In caso di esercizio del diritto di opzione, offerte pubbliche, conversione dei titoli o versamento di decimi di capitale sociale, Simgest chiederà in tempo utile istruzioni al Cliente e provvederà all'esecuzione dell'operazione solo a seguito di ordine scritto, ad avvenuto versamento dei fondi all'uopo occorrenti. In difetto di tempestive istruzioni, Simgest curerà la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente, ove previsto in base alla normativa applicabile.
4. Il diritto di voto inerente strumenti finanziari in custodia non viene esercitato da Simgest. Il Cliente potrà comunque rilasciare deleghe per la partecipazione alle assemblee di società italiane ai sensi dell'art. 2372 c.c.
5. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di società italiane potrà essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, con effetto anche per le successive convocazioni, con apposita comunicazione ed è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea. Nella comunicazione le parti stabiliranno di volta in volta le modalità e la forma delle deleghe di partecipazione alle assemblee di società estere che il Cliente voglia eventualmente conferire a Simgest.
6. Simgest è autorizzata ad utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari del Cliente dalla stessa detenuti, anche presso un sub-depositario, secondo le clausole contenute nei relativi contratti di prestito titoli, pronti contro termine, riporto o simili che saranno stipulati di volta in volta con il Cliente.
7. I contratti dovranno tra le altre cose specificare le caratteristiche delle operazioni, ivi incluse le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e gli eventuali rischi di mancata restituzione, le garanzie fornite da Simgest, le responsabilità delle parti coinvolte nell'operazione e la relativa remunerazione.
8. Sono fatte salve le ulteriori condizioni all'utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente stabiliti dal Regolamento Banca d'Italia per i casi in cui tali strumenti finanziari siano registrati in un conto aperto a nome di Simgest presso un depositario abilitato insieme agli strumenti finanziari di altri clienti di Simgest (conto omnibus).
9. Simgest fornirà, con cadenza almeno annuale, una rendicontazione degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Cliente contenente:
  - a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle somme di denaro detenute da Simgest;
  - b) i sub-depositari utilizzati da Simgest;
  - c) in che misura tali strumenti finanziari o somme di denaro sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli e l'entità degli eventuali benefici maturati in relazione a tali operazioni di finanziamento tramite titoli.

La situazione si intende approvata trascorsi 40 giorni dalla data dell'invio, senza che da parte del Cliente sia pervenuto motivato reclamo scritto

**Articolo 18 - Parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari in custodia e amministrazione**

1. Su richiesta del Cliente, Simgest provvederà alla restituzione parziale o totale degli strumenti finanziari, nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dai sub-depositari. Il trasferimento o il ritiro dei valori non comporta l'addebito di alcuna penalità, fatto salvo l'addebito degli eventuali oneri di natura fiscale e delle spese riportate nella informativa pre-contrattuale consegnata al Cliente.
2. Il Cliente è informato del fatto che non è ammesso il ritiro di titoli dematerializzati registrati in gestione accentrata in Italia o degli strumenti finanziari che risultano obbligatoriamente registrati o depositati presso organismi di deposito centralizzato o presso altri sub-depositari all'estero. Tali strumenti finanziari, in base alla normativa vigente loro applicabile, potranno quindi unicamente essere ceduti o trasferiti in altro conto indicato dal Cliente.

### **3 SEZIONE III - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 19 - Cointestazione**

1. Qualora il presente rapporto contrattuale sia intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente potrà impartire ordini a Simgest con piena efficacia anche nei confronti degli altri cointestatari.
2. Se non è stato indicato un rappresentante comune per iscritto da tutti i cointestatari, tutte le comunicazioni potranno essere fatte da Simgest ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
3. La revoca dell'incarico al rappresentante comune potrà essere effettuata anche da uno solo dei contestatari, mentre la modifica dell'incarico dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica del potere di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte del rappresentante, non saranno opponibili a Simgest finché questo non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.
4. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. Quando, rispetto ad ordini di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi ai strumenti finanziari o di ritiro parziale degli strumenti finanziari o delle somme di danaro provenienti da uno dei cointestatari in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione per iscritto da parte anche di uno solo degli altri cointestatari, Simgest potrà eseguire tali ordini solo se approvati da parte di tutti i cointestatari in tempo utile per la loro corretta esecuzione.
5. Al Cliente è vietato conferire deleghe, procure o incarichi relativi al presente contratto ad amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e Promotori Finanziari di Simgest e di società appartenenti ai rispettivi gruppi finanziari, e domiciliare la corrispondenza presso gli stessi. Tale divieto non si applica qualora il Cliente sia parente, coniuge o affine sino al quarto grado del delegato, procuratore o incaricato. Se non è stato indicato un rappresentante comune, tutte le comunicazioni possono essere inviate da Simgest all'indirizzo indicato nel presente contratto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
6. Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, il rapporto continua e ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell'incapace. Nei casi di cui al presente comma, sarà necessario il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace sia stata notificata a Simgest opposizione anche solo con lettera raccomandata.

#### **Articolo 20 - Durata, efficacia e modifiche del contratto**

1. Il presente contratto sarà a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con preavviso scritto di almeno 20 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.

2. Ove il presente contratto sia concluso mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza ed il Cliente si qualifichi come "consumatore" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190, l'efficacia sarà sospesa per 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto e durante tale periodo il Cliente avrà facoltà di recedere nei limiti previsti all'art. 11 del predetto D.Lgs. n.190/2005.
3. Simgest potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno degli obblighi seguenti:
  - a) mancato o parziale versamento della provvista o dei margini;
  - b) mancato pagamento a Simgest delle commissioni e delle spese dovute.
4. Il presente contratto è risolto automaticamente ed immediatamente, senza effetto retroattivo, al verificarsi di una delle seguenti condizioni risolutive:
  - a) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o di altra procedura concorsuale applicabile;
  - b) sia deliberata o altrimenti disposta la messa in liquidazione del Cliente;
  - c) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto formalmente ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei propri debiti.

A puro scopo informativo e senza pregiudicare in alcun modo l'automaticità della risoluzione di cui sopra, il Cliente darà immediata notifica a Simgest dell'avveramento di una qualsiasi delle suddette condizioni risolutive.

5. In ogni caso di scioglimento del presente contratto, Simgest, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, anche attraverso l'esercizio del mandato a vendere di cui ai precedenti articoli, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare a Simgest le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
6. Il presente contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso delle parti.

Simgest ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento le norme che regolano il presente contratto, salvo quanto stabilito dall'ultimo paragrafo del presente articolo, previa comunicazione scritta al Cliente con preavviso non inferiore a 15 giorni.

Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.

Il Cliente può comunicare a Simgest la sua intenzione di apportare modifiche al presente contratto. Simgest, se a suo giudizio le modifiche comportano una radicale

mutazione del rapporti, può richiedere la conclusione di un nuovo contratto, restando salvo il suo diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1727 c.c.

7. Le modifiche alla Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e di gestione dei conflitti di interesse si intenderanno accettate dal Cliente all'atto del conferimento del primo ordine successivo alla comunicazione delle modifiche, altrimenti la dichiarazione di rifiuto da parte del Cliente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto immediato, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo. Le eventuali modifiche di classificazione della tipologia di clientela, conseguenti anche alla comunicazione della diversa propensione al rischio da parte del Cliente ai sensi del precedente articolo 2 non determineranno alcun diritto di recesso per modifiche contrattuali.
8. Le modifiche al presente contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. Simgest provvede ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e di Simgest.

#### **Articolo 21 - Computo dei termini**

1. Tutti i termini previsti nel presente contratto si computeranno tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

#### **Articolo 22 - Comunicazioni tra le parti**

1. L'invio di ogni comunicazione tra le parti ai sensi del presente contratto sarà effettuata in forma scritta, all'indirizzo indicato nel presente Contratto o al diverso indirizzo comunicato successivamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Articolo 23 - Legge applicabile**

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

#### **Articolo 24 - Conciliazione**

1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori, Simgest rispetta le disposizioni previste ai sensi dell'art. 32-ter del TUF.

#### **Articolo 25 - Clausola arbitrale**

1. Qualora il Cliente non sia un "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis c.c., ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente e definitivamente risolta da un arbitro unico.
2. La parte attrice dovrà inoltrare la pretesa alla controparte e richiedere contestualmente al Presidente del Tribunale di Bologna di nominare l'arbitro unico. L'arbitro dovrà essere membro del relativo Ordine degli avvocati. Il procedimento arbitrale si svolgerà nel luogo stabilito dall'arbitro unico e sarà un arbitrato rituale condotto ai sensi degli artt. 806ss. c.p.c. Tutti i costi del procedimento arbitrale, compreso il compenso dovuto all'arbitro e ai suoi eventuali ausiliari, come determinato dall'arbitro stesso, nonché agli avvocati delle parti saranno a carico della parte soccombente. Il lodo arbitrale sarà reso entro 90 giorni dalla nomina

dell'arbitro, sarà definitivo, non appellabile e vincolante per le parti e dovrà essere osservato in buona fede.

#### **Articolo 26 - Autorizzazioni specifiche**

1. Autorizzazione alle operazioni in conflitto di interesse.

Il Cliente autorizza Simgest ad effettuare le seguenti operazioni essendo a conoscenza del fatto che la medesima ha un interesse in conflitto potenzialmente pregiudizievole nelle operazioni stesse:

- a) inserimento nei patrimoni gestiti dei singoli Clienti di strumenti finanziari, comprese quote/azioni di OICR promossi e/o gestiti da soggetti con i quali Simgest ha instaurato rapporti di affari;
- b) ricorso alle strutture di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, nonché di mediazione di Simgest, ferma restando ogni applicabile disposizione legislativa e/o regolamentare pro tempore vigente;
- c) operazioni sul capitale di società emittenti (a titolo esemplificativo: aumenti di capitale, conversioni, esercizio di warrants) nelle quali soggetti appartenenti a Simgest abbiano assunto il ruolo di garante o di cassa incaricata.

In relazione alle suddette operazioni, il sottoscritto prende atto della sussistenza di un conflitto di interessi che può, di volta in volta, essere conseguenza dell'instaurazione da parte di Simgest di rapporti di natura bancaria, d'investimento, di consulenza, o di altro genere con società emittenti strumenti finanziari immessi nella gestione, o che sono acquistati o venduti per conto del Cliente.

Il Cliente dichiara che le suddette informazioni afferenti le operazioni in conflitto di interessi sono sufficientemente dettagliate e tali da consentire di prendere una decisione informata sul servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi offerto da Simgest.

In ogni caso Simgest si impegna ad attuare una politica di gestione dei conflitti di interesse tramite l'adozione e/o l'applicazione di idonee misure e procedure così come previsto dalle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti:

2. Il Cliente autorizza espressamente l'esecuzione di ordine al di fuori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
3. Il Cliente conferisce a Simgest l'incarico di custodia e amministrazione delle somme di denaro e degli strumenti finanziari.

#### **Articolo 27 - Disposizioni finali**

1. Il presente contratto sostituisce ed annulla ogni altro eventuale e precedente accordo, avente il medesimo oggetto, e costituisce manifestazione integrale e definitiva della volontà delle parti in merito al medesimo. Ogni modifica, rinnovo, proroga o integrazione del presente contratto dovrà essere stipulata tra le parti per iscritto a pena di nullità.
2. Qualora il Cliente sia una persona giuridica, dichiara e garantisce, mediante la sottoscrizione della presente proposta, che sono state assunte le necessarie deliberazioni per stipulare e dare esecuzione al presente contratto e che questo è per lui vincolante ed impegnativo e non viola disposizioni di altri contratti da lui

stipulati o altri divieti cui egli possa incorrere. Dichiaro, inoltre, che la sottoscrizione del presente contratto è effettuata da persona munita dei necessari poteri.

## 4 ALLEGATI

### Allegato A - Misure e presidi interni per gestire conflitti

Ai sensi del Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB (cfr. art. 24) gli intermediari ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un Cliente, considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del Cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Simgest ha individuato adeguate misure interne per gestire i potenziali conflitti di interesse previsti nelle fattispecie a) e c). Viene di seguito riportato uno schema esemplificativo delle decisioni assunte dalla Società.

#### I. Servizio di negoziazione per conto proprio

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
La prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un'attività di proprietari trading avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari.	Divieto, per l'ufficio Gestione di Portafogli, di eseguire operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà
Operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà	Divieto di operare in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà

#### II. Servizio di gestione di portafogli

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
La prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un'attività di proprietari trading avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari.	Divieto, per l'ufficio Gestione di Portafogli, di eseguire operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà
Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie c)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
Ripartizione degli ordini eseguiti parzialmente in maniera non equa ovvero assegnando un titolo ad un cliente piuttosto che ad un altro	Divieto di eseguire operazioni di trasferimento di strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
Trasferimento di strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra	Divieto di trasferire strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra

### III. Servizio di consulenza in materia di investimenti “di base”

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
Ipotesi in cui la Società, congiuntamente alle prestazioni degli altri servizi di investimento, svolga anche un'attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari.	Divieto, per l'ufficio Gestione di Portafogli, di eseguire operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà

### IV. Servizio di consulenza “generica”

Attività che possono generare conflitti di interesse relativi alla Fattispecie a)	Misure e presidi interni per gestire conflitti
Ipotesi in cui la Società fornisca alla clientela informazioni che inducano ad effettuare determinati investimenti	Prestazione del servizio accessorio di consulenza "generica" esclusivamente nei confronti dei clienti professionali che sottoscrivono un apposito contratto

## Allegato B - Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

Di seguito si riporta la Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini definita da Simgest per ogni strumento finanziario e tipologia di Cliente.

- **Strumenti finanziari**: Titoli azionari, derivati quotati, covered warrant, certificates, ETF, quote di OICR quotati
- **Soggetti / U.O. coinvolti**: Controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio - Gestioni Patrimoniali

La presente strategia di esecuzione e trasmissione prevede di:

- eseguire gli ordini sul mercato regolamentato di riferimento al fine di consentire l'accesso alla maggior liquidità disponibile per lo strumento e garantire rapidità di esecuzione;
- trasmettere l'ordine ad un broker, selezionato in virtù della sua capacità di rispettare la gerarchia di fattori per lo specifico strumento finanziario, un livello commissionale ottimale e un buon governo complessivo dell'ordine ove sia assente un accesso diretto di Simgest al mercato di riferimento.
- **Strumenti finanziari**: Titoli obbligazionari
- **Soggetti/U.O. coinvolti**: Controparti qualificate, clienti professionali - Gestioni Patrimoniali

Nel rispetto delle gerarchie dei fattori di best execution definite per queste categorie di clientela gli ordini sono eseguiti sul mercato regolamentato di riferimento, sede in grado di garantire in modo durevole una probabilità di esecuzione ottimale per ordini di dimensioni contenute.

L'operatività OTC prevede comunque l'esecuzione degli ordini sulle principali piattaforme per operatori istituzionali (Bloomberg, MTS, TradeWeb, ecc), anche via telefono, consentendo alla clientela di accedere a sedi di esecuzione migliori soprattutto per ordini di importo medio/alto e/o che offrano prezzi concorrenziali. Tali ordini si intendono impartiti con istruzione specifica con le conseguenze indicate sopra.

- **Strumenti finanziari**: Titoli obbligazionari
- **Soggetti/U.O. coinvolti**: Clienti al dettaglio

Le sedi di esecuzione incluse nella presente strategia di esecuzione e trasmissione sono:

- il mercato regolamentato di riferimento;
- in contropartita con il portafoglio di proprietà di Simgest, all'uopo costituito.

Ove sia assente un accesso diretto di Simgest al mercato di riferimento, le sedi di esecuzione sono raggiunte attraverso un broker, selezionato in virtù della sua capacità di rispettare la gerarchia di fattori per lo specifico strumento finanziario, un livello commissionale ottimale e un buon governo complessivo dell'ordine.

Con riferimento alla distribuzione e negoziazione di prodotti finanziari illiquidi alla clientela al dettaglio (strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentare o su un MTF, oppure da un internalizzatore sistematico), Simgest ha previsto quanto indicato nella Procedura "Prodotti finanziari Illiquidi".

- **Strumenti finanziari**: Derivati OTC
- **Soggetti/U.O. coinvolti**: Clienti professionali - Gestioni Patrimoniali

Nel caso di operazioni OTC in contratti derivati, la rapidità e la garanzia di esecuzione e regolamento, che rappresenta il primo fattore di best execution, è ottenuta eseguendo l'ordine in conto proprio. Il prezzo di esecuzione deriva dai seguenti elementi:

- il prezzo determinato attraverso modelli interni di valutazione;
- quotazioni ricevute da primari operatori istituzionali, anche via telefono, tenuto conto del rischio di controparte e di mercato assunti.

Nel caso di controparti qualificate il prezzo è il risultato della contrattazione tra le parti.

Sul sito [www.simgest.it](http://www.simgest.it) sono indicate le sedi di trasmissione utilizzate da Simgest. Sullo stesso sito potrete anche verificare eventuali modifiche alla presente strategia, compreso l'aggiornamento delle sedi di trasmissione..

### **Allegato C - Strategia di gestione degli incentivi**

La normativa MiFID definisce come incentivi (inducements) i compensi, le commissioni o le prestazioni non monetarie pagate o ricevute in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio.

Simgest, in conformità con quanto previsto dalla normativa MiFID recepita dal Regolamento Intermediari CONSOB art. 52, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire/pagare incentivi non consentiti dalla normativa, adotta appropriate disposizioni organizzative (procedure da seguire e misure da adottare) per presidiare la corretta e costante individuazione degli incentivi.

Per quanto riguarda gli incentivi fino ad ora percepiti, Simgest ha:

- effettuato la “mappatura” delle attuali competenze ricevute/ pagate, per inquadrarle in una delle tipologie previste dalla normativa;
- definito e avviato le azioni correttive necessarie, in presenza di fattispecie non ammissibili.

Simgest, al fine di assolvere gli obblighi sulla trasparenza nei confronti della Clientela, rende noto al Cliente il meccanismo della retrocessione delle commissioni, comunicandogli poi all'atto della sottoscrizione o dell'acquisto dello strumento/prodotto/servizio la misura delle eventuali commissioni di collocamento e/o di servizio percepite dalla Società Prodotto.

In particolare, a fronte della prestazione del servizio di collocamento, Simgest riceve una commissione dalle Società Prodotto commisurata agli strumenti/prodotti/servizi collocati.

La retrocessione delle commissioni di collocamento è volta specificamente a remunerare l'attività distributiva di Simgest, la quale offre al Cliente l'opportunità di accedere ad un ampio ventaglio di strumenti/prodotti/servizi affiancandogli durante la delicata fase promozionale un promotore finanziario che è in grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza, fra l'altro illustrandogli preventivamente le caratteristiche degli strumenti/prodotti/servizi offerti e verificando poi l'appropriatezza, ove possibile in base alle informazioni fornite dal Cliente, delle operazioni e dei servizi prescelti, avvalendosi di uno strumento messo appositamente a sua disposizione da Simgest per coniugare l'utilità a favore del Cliente del servizio fuori sede con l'apporto professionale del promotore finanziario.

Le commissioni di servizio sono invece dirette specificamente a remunerare la cura continuativa che Simgest presta fuori sede ai bisogni finanziari del Cliente, attraverso un promotore finanziario a lui dedicato che si rende disponibile a richiesta, unendo la forte utilità per il Cliente del servizio fuori sede al qualificato ed essenziale rapporto professionale del promotore finanziario.

Simgest renderà disponibile sul sito internet [www.simgest.it](http://www.simgest.it), nella apposita sezione MiFID, la policy aggiornata relativa alla gestione degli incentivi.